

SCHEMA DI CONTRATTO per l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa.

**TRA**

- ... , nato a Padova il ... , nella sua qualità di Commissario Straordinario di ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – che d'ora in avanti sarà denominata anche "Ente" - con sede in Padova, Via Ospedale Civile n. 24, ove si domicilia per la carica, Codice Fiscale n. 92111430283, autorizzato al presente atto in base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. .. del .... ;

**E**

- ..... , nato a ..... il ..... in qualità di ..... della società ..... , che d'ora in avanti sarà denominata anche "Società", con sede in ..... , Via ..... , ove si domicilia per la carica - Codice Fiscale e Partita IVA n.....; autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri previsti dallo Statuto della società.

**PREMESSO**

- che ARPAV, con Decreto del Commissario Straordinario. n. del ..... e previa pubblicazione del Bando di gara nella G.U.U.E. n.

del..... e nella G.U.R.I. n. del ....., di cui è stato dato avviso sui siti internet di ARPAV, del Ministero delle Infrastrutture e dell'ANAC, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, ha esperito una gara a procedura aperta per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'appalto relativo al servizio in epigrafe, secondo le prescrizioni contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara, conformemente alle disposizioni di cui al d.lgs. n.50/2016;

- che all'esito dell'espletamento delle operazioni di gara e di verifica delle offerte risultate anomale, svolte mediante l'utilizzo del Sistema telematico messo a disposizione da Consip S.p.A., la società ..... è risultata migliore offerente, con un punteggio complessivo di ... (di cui punti ... per l'offerta tecnica e punti ... per l'offerta economica, consistente in una percentuale di provvigione pari a .....sulle polizze diverse da quelle RCA e KASCO e in una percentuale di provvigione pari a... sulle polizze RCA e KASKO);

- che con Decreto del Commissario Straordinario n. del ....., è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto;

- che sono state completate le verifiche sul possesso, da parte della Società, dei prescritti requisiti generali e speciali e pertanto

l'aggiudicazione è divenuta efficace;

- che alla data del ..... è scaduto il termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui al comma 9 dell'art.32 del d.lgs. n.50/2016 e non risulta essere stato notificato ricorso avverso l'aggiudicazione dell'appalto, con gli effetti di cui al comma 11 del medesimo articolo;

- che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo all'affidamento oggetto del presente contratto è il seguente:.....;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1**

##### **Valore delle premesse, dei documenti richiamati e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale ed inscindibile del contratto, così come il Capitolato speciale e l'Offerta economica, che si allegano al presente contratto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B".

#### **Articolo 2**

## **Oggetto dell'appalto**

Il presente contratto ha per oggetto l'appalto del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa, da eseguire secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale e con le modalità di cui all'Offerta Tecnica presentata in gara dalla Società.

## **Articolo 3**

### **Periodo di validità e decorrenza del contratto**

La durata contrattuale prevista è di 3 anni, decorrenti dal 01/01/2020 sino al 31/12/2022 ed è eventualmente rinnovabile per la durata di 2 anni; l'esercizio di tale facoltà sarà comunicato alla Società almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario. L'Ente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, co. 11 del Codice.

## **Articolo 4**

### **Gestione posizioni pendenti**

In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, la Società si impegna, senza ulteriore corrispettivo, per il termine massimo di 90 giorni, ad assicurare la massima collaborazione all'Ente e al nuovo Broker, al fine di garantire il graduale subentro di quest'ultimo, anche trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione, notizia, nonché pratiche di sinistro delle polizze e delle relative

appendici, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

## **Articolo 5**

### **Corrispettivo**

Il servizio non comporterà alcun onere economico, a titolo di corrispettivo, per l'Ente, in quanto la Società verrà remunerata, come da consuetudine di mercato, dalle compagnie assicuratrici contraenti delle polizze assicurative appaltate dall'Ente, in base alle previste percentuali di provvigione.

Con riferimento alle polizze stipulate antecedentemente rispetto alla data di inizio del servizio oggetto del presente contratto, le percentuali di provvigione da applicare ai relativi premi annuali imponibili saranno, per l'intera durata contrattuale di dette polizze, comunque pari al 9% sulle polizze diverse da RCA e KASKO e pari al 4% sulle polizze RCA e KASKO. Dette percentuali corrispondono a quelle applicate in vigore del precedente contratto triennale di brokeraggio (stipulato con la società MARSH S.p.A., con scadenza al 31.12.2019) e sono state rese note, in fase di gara, alle compagnie assicuratrici affidatarie delle polizze stesse. Le percentuali di provvigione offerte in gara dalla Società, pari al .....% sulle polizze diverse da RCA e KASKO e pari al...% sulle polizze RCA e KASKO verranno pertanto applicate soltanto ai nuovi contratti assicurativi, stipulati dall'Ente per effetto delle attività svolte in esecuzione del

presente contratto.

## **Articolo 6**

### **Penali**

Ogni eventuale inadempienza della Società agli obblighi contrattuali darà luogo all'applicazione, previa formale contestazione, delle penali indicate all'art. 10 del Capitolato speciale.

## **Articolo 7**

### **Risoluzione del contratto**

È facoltà dell'Ente, risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Società qualora quest'ultima, non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Ente.

La risoluzione del contratto per inadempimento dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, tramite posta elettronica certificata indirizzata alla Società, con indicazione di un termine per

eventuali giustificazioni.

In tutte le ipotesi di risoluzione, l'Ente provvederà a incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

Inoltre, l'Ente si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente secondo classificato, rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definitiva, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) perdita dell'iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all' art. 109 del D.lgs. n. 209/2005;
- c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso

dell'esecuzione delle prestazioni;

e) inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all' art. 12 ;

f) in caso di esito interdittivo dell'informativa antimafia emessa dalla Prefettura;

g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza;

h) mancato versamento dei premi di cui all' art. 4 del Capitolato Speciale;

i) subappalto non autorizzato;

j) cessione del contratto;

k) violazione accertata definitivamente della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza;

l) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico della Società;



- m) violazione del divieto di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata richiesta o concordata con l'Ente;
- n) applicazione di penali che, cumulativamente, superino il 10% dell'importo contrattuale;
- o) mancata reintegrazione della garanzia definitiva entro il termine di dieci giorni dalla richiesta di ARPAV;

La risoluzione si verificherà dalla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, della comunicazione con la quale l'Ente dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione la Società ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali. In tal caso l'Ente avrà comunque diritto di servirsi presso altra società, a suo insindacabile giudizio e di incamerare la garanzia definitiva ponendo a carico della Società inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Ente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

## **Articolo 8**

### **Facoltà di recesso**

L'Ente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi e con le modalità dell'art.109 del D.lgs. n.50/2016.

## **Articolo 9**

### **Divieto di cessione**

La Società non potrà cedere il presente contratto a terzi, neanche parzialmente.

## **Articolo 10**

### **Garanzia definitiva**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, la Società ha prestato idonea garanzia dell'importo di Euro \*\*\*\*\* (in lettere \*\*\*\*\*), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice e ridotta del ....% (per cento) ai sensi del co. 7 del citato articolo, in favore dell'Ente mediante polizza fideiussoria n. \*\*\*\*\*, emessa da \*\*\*\*\*, con sede legale in Via \*\*\*\*\*, \* CAP \*\*\*\*\* - \*\*\*\*\*, codice fiscale e Partita IVA n° \*\*\*\*\* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° \*\*\*\*\*. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni

dal ricevimento della richiesta di ARPAV qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte della Società. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione come segue:

- 40% dell'importo, decorsi 15 mesi dall'avvio del servizio;
- 40% dell'importo, decorsi 30 mesi dall'avvio del servizio;
- 20% dell'importo, alla naturale scadenza del contratto, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta di ARPAV, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Società di un documento che attesti l'avanzamento dell'esecuzione del servizio, in originale o in copia autentica.

ARPAV ha diritto di valersi della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto.

## **Articolo 11**

### **Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

La Società è tenuta ad osservare scrupolosamente, nei confronti dei propri dipendenti, tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di adempimenti assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché di rapporto di lavoro in genere ed a provvedere a tutti gli impegni derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

## **Articolo 12**

### **Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato all'Ente appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 79945130D5, il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è UF67GD.

## **Articolo 13**

### **Tutela dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Reg. 2016/679/UE circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15-18 e 21 della citata normativa.

Per quanto non espressamente ivi previsto si rinvia all'art. 25 "Trattamento dei dati personali" del Disciplinare di gara.

## **Articolo 14**

### **Elezione di domicilio**

Agli effetti del presente contratto, la Società elegge il proprio domicilio in.....

## **Articolo 15**

### **Controversie**

Per la risoluzione di tutte le controversie, di qualsiasi natura, che dovessero eventualmente insorgere tra l'Ente e la Società sulla interpretazione ed esecuzione del presente atto sarà competente il

Foro di Padova.

## **Articolo 16**

### **Spese contrattuali**

Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali di eventuale registro nonché di bollo.

\*\*\*\*\*

Il presente atto costituisce documento informatico firmato digitalmente dalle parti ai sensi di legge.

Per ARPAV: Il Commissario Straordinario Dott. Riccardo Guolo

Per \*\*\*\*: Il Legale Rappresentante (o altro) .....